ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 37

Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

1) per i comuni:

a) imposta di famiglia e sul valore locativo;

b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

d) imposta di patente;

e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per la provincia di Ancona:

a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

b) addizionale provinciale alla imposta sulle industrie; i commerci, le arti e le professioni. All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici. Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma e della provincia di Ancona sono attribuite somme pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento. Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresi' attribuite somme sostitutive di quelle attribuite per il 1971 a titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e all'imposta unica sui giochi di abilita' e concorsi pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 14 sopra citato.

Versione in vigore dal 2 giugno 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-37/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it